

7026/07  
V.G.



ACCORDI  
ONIG

TRIBUNALE DI NAPOLI

N. 7026/2007 V.G.

VII SEZIONE CIVILE (FALLIMENTARE)

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei magistrati

AGENZIA NAZIONALE

dott. Paolo Celentano

Presidente

PER L'ATTUAZIONE

dott. Ugo Candia

Giudice

DEGLI INVESTIMENTI

dott. Eduardo Campese

Giudice relatore

E LO SVILUPPO D'IMPRESA

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 19.3.2008, ha pronunciato il seguente

SPA

CON SEDE IN ROMA

DECRETO

VIA CALABRIA 46/48

nel procedimento, iscritto al n. 7026/2007 V.G. (Fall), pendente

P.F. 0567872/001

TRA

*Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (già Sviluppo Italia s.p.a.), con sede in Roma, alla via Calabria n. 46/48, in persona del dott. Domenico Arcuri, nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, munito dei poteri di cui all'art. 15 dello statuto sociale, nonché di quelli conferitigli con delibera di C.di A. del 7.3.2007, elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale, Is. E/2, Palazzo Futura, sc. B (c/o studio legale Fimmanò), presso lo studio dell'Avv. Luca Caravella che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Roberto Albanese del Foro di Roma, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo di questa fase.*

OPPONENTE

E

*Curatela del Fallimento di Life Corn s.r.l., in persona del Curatore*



dott.ssa Paola Maddalena.

*OPPOSTA CONTUMACE*

avente ad **OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO.**

sulle seguenti **CONCLUSIONI:** per l'*Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a.*, ammettersi interamente in via privilegiata il proprio credito di € 673.080,97 al passivo del fallimento della Life Corn s.r.l..

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con rituale istanza *ex art. 93 l. fall.*, l'*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (già Sviluppo Italia s.p.a.)* chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento della Life Corn s.r.l., in via privilegiata, per la complessiva somma di € 673.080,97, di cui: € 375.995,12 per contributo in conto capitale; € 297.085,85 per interessi; € 26,11, per dietimi giornalieri dal 27.9.2006 (così calcolati: *capitale erogato x tasso/3600*).

L'adito Giudice delegato, nel procedere all'approvazione dello stato passivo della suddetta procedura, così ammetteva il credito della menzionata società: "**PRIVILEGIO: € 375.995,12, con privilegio speciale industriale, nonché con le medesime prelazioni per gli interessi pari ad € 18.799,76 e per ulteriori interessi legali dalla fine dell'annualità in corso fino alla vendita: CHIROGRAFO: interessi per € 278.286,09; non dovute competenze, spese ed onorari liquidati in decreto ingiuntivo**".

Con successivo ricorso depositato il 26.9.2007, e ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, alla Curatela del Fallimento della Life Corn s.r.l. ed alla fallita, l'*Agenzia*



nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. proponeva tempestiva opposizione, ai sensi dell'art. 98 l. fall., avverso tale decisione dolendosi del fatto che parte del proprio credito (quella afferente gli interessi antecedenti alle due annualità precedenti alla data del fallimento) era stata ammessa in via meramente chirografaria, piuttosto che con l'invocato privilegio, ed assumendo che, nella specie, trattandosi di interessi maturati sui contributi a fondo perduto erogati da Sviluppo Italia s.p.a. in favore di società inadempiente che aveva fruito di agevolazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 123 (secondo cui "i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile.") aveva diritto ad essere ammessa al passivo del fallimento, in via privilegiata, anche per gli interessi precedenti alle due annualità antecedenti alla data del fallimento: chiedeva, pertanto, ammettersi interamente in via privilegiata il proprio credito di € 673.080,97 al passivo del fallimento della Life Corn s.r.l..

Non essendosi costituito il Curatore del fallimento, né avendo chiesto di essere sentita la società fallita, all'udienza del 19.3.2008 il Collegio si è riservata la decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione in esame - che è stata introdotta e trattata e va decisa secondo la disciplina di cui agli artt. 98 e 99 l. fall. come risultanti dopo le modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, costituendo un incidente di un procedimento fallimentare aperto dopo il 15 luglio 2006 - è fondata e merita accoglimento.



Giova premettere che non è in discussione la complessiva entità del credito (peraltro esaustivamente documentato) per cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (già Sviluppo Italia s.p.a.) ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della Life Corn s.r.l., bensì unicamente la sua integrale collocazione, o meno, in via privilegiata: in particolare, mentre il Giudice delegato, nell'approvare lo stato passivo della menzionata procedura, ha ritenuto - evidentemente avvalendosi del disposto dell'art. 2749 c.c. (secondo cui il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita) in quanto richiamato dall'attuale testo dell'art. 54 della L. Fall. - di accordare l'invocato privilegio esclusivamente sulla sorta capitale (€ 375.995,12), sugli interessi relativi alle due annualità precedenti alla data del fallimento (€ 18.799,76) e su quelli legali dalla fine dell'annualità in corso fino alla vendita, l'odierna opponente ne domanda, invece, il riconoscimento anche per il proprio residuo credito (€ 278.286,09) afferente gli interessi antecedenti al biennio ante fallimento.

Tale istanza merita adesione.

### IL CASO.it

Invero, come emerge dalla documentazione in atti, la Life Corn s.r.l. in bonis, con decreto del Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno del 7.7.1989, era stata ammessa a beneficiare delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge 28.2.1986, n. 44, e, pertanto, aveva fruito di un contributo in conto capitale alle condizioni tutte di cui all'Atto di Adesione ed



Obbligo autenticato nelle firme dal Notaio Amalia Rosaria Tucci Pace di Frattamaggiore in data 27.7.2001, nn. 41894 rep. e 9994 racc., e relativo Atto integrativo in data 26.2.2002, nn. 42221 rep. e 10206 racc. (cfr. in atti); conseguentemente, alla stessa erano stato erogati, a titolo di contributo in conto capitale, in data 9.8.1991, € 196.858,39 in relazione al primo S.A.L. presentato, ed. in data 4.12.1992, € 179.136,73 con riferimento al secondo S.A.L. (cfr. estratto autentico del libro sofferenze di Sviluppo Italia s.p.a.).

Con delibera del 18.4.2005 (cfr. in atti), però, Sviluppo Italia s.p.a. aveva revocato tutte le agevolazioni già concesse alla menzionata società non avendo questa adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte, per cui la Life Corn s.r.l., il 17.5.2005, era stata diffidata a rimborsare l'intero debito maturato, all'epoca pari ad € 659.509,09 (comprensivo delle erogazioni e degli interessi calcolati alla data del 17.4.2005) ma era rimasta inadempiente costringendo così la prima ad agire in via monitoria per il recupero delle sole erogazioni effettuate (cfr. l'allegato decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il 10.12.2005, per la somma di € 375.995,12, oltre interessi e spese della procedura).

### IL CASO.it

Fermo quanto precede, deve osservarsi che la disciplina dei crediti in questione è dettata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, il cui art. 1 individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi, mentre il successivo art. 7 prevede, tra le varie forme in cui i suddetti benefici possono essere attribuiti, quelle del



contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del finanziamento agevolato.

Inoltre, l'art. 9 (rubricato *Revoca dei benefici e sanzioni*) dispone, al quarto comma, che "nei casi di restituzione dell'intervento ... comunque esposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, ..... l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto", ed al quinto comma che "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi...".

Muovendo da tale quadro normativo, e tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 2777 c.c. e soprattutto della evidente natura pubblica dei fondi di cui viene chiesta la restituzione (trattandosi di crediti derivanti da finanziamenti dello Stato gestiti da Sviluppo Italia s.p.a.), deve, allora, ritenersi che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del D.Lgs. n. 123/98 vadano preferiti anche ai crediti pignoratizi od ipotecari, restando al di sotto soltanto di quelli per spese di giustizia e di quelli privilegiati ex art. 2751 bis c.c..

Inoltre, poiché, per effetto del riportato quinto comma dell'art. 9 del citato decreto legislativo, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati



menzionati in tale disposizione si riferiscono espressamente alle *restituzioni di*  
*ca* *di comma 4* della medesima norma (avente ad oggetto *l'importo*  
*del intervento maggiorato degli interessi* come ivi specificati), è possibile  
con l'odierna opponente in ordine al fatto che l'importo di tali  
inella specie, quindi, quanto ad essa dovuto per restituzione del  
tributo in conto capitale e per gli interessi maturati sul corrispondente  
importo fino alla data del fallimento) vada ammesso al passivo della Life  
Corn s.r.l. (quale beneficiaria, allorquando era ancora *in bonis*, del contributo  
precedenza descritto) interamente in via privilegiata - in tali sensi  
ordinandosi la corrispondente modifica dello stato passivo - dovendosi  
rinnanziamente ritenere la disposizione da ultimo citata come speciale rispetto a  
quella di cui all'art. 2749 c.c. su cui si è sostanzialmente basato il Giudice  
delegato nel provvedimento, in questa sede opposto, con cui, disattendendo  
l'istanza dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo  
sviluppo d'impresa s.p.a., ha escluso l'invocato privilegio per gli interessi  
precedenti al biennio ante fallimento.

### IL CASO.it

Quanto, infine, alle spese processuali, ritiene il Collegio che, tenuto  
conto della peculiarità della questione affrontata, sussistono giusti motivi per  
poterle interamente compensare tra le parti.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato  
passivo del fallimento della Life Corn s.r.l., proposta dall'Agenzia nazionale  
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (già Sviluppo  
Italia s.p.a.) con ricorso depositato il 23 settembre 2007 e notificato al  
Curatore ed alla fallita rispettivamente il 31 ottobre 2007 ed il 2 febbraio



2008, accoglie la suddetta opposizione e, per l'effetto:

a) ammette l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. al passivo del suddetto Fallimento, tra i creditori privilegiati ex art. 9, quinto comma, del D.M. n. 123/98, per l'intero importo di € 673.080,97, ordinando la modifica in tali sensi dello stato passivo;

b) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 marzo 2008.

*Il Giudice estensore*

*(dott. Eduardo Campese)*

*Il Presidente*

*(dott. Paolo Calentano)*

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERITO IN CANCELLERIA  
COMPOSIZIONE IN CANCELLERIA

GGGI - 19 MAR. 2008

*[Signature]*